



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 5/15 R.G.P. e n. 7/15 R.G.T.F. (a cui è stato riunito il procedimento n. 4/15 R.G.P. e 9/15 R.G.T.F.)

Nella seduta dell'11 marzo 2016 ha adottato la sottoestesa

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare n. 7/15 R.G.T.F. a carico del tesserato

- **Emanuel Pucci** (Tess. n. 96674), nato a Fano (PU) il 25.11.1987;
- **A.S.D. Arcieri Vega Fano** (10013), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

per le seguenti violazioni: Art. 73 Reg. Giustizia, art. 3 comma 1, art. 2 comma 1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 27, commi 4-7-8, 33 commi 1-2 Reg. Organico, art. 7.1 lett. e, 8 comma 1 Reg. Sportivo, 8 comma 1 Reg. Sanitario, e artt. 1 e segg. D.M. 18 febbraio 1982, per avere:

- **Emanuel Pucci** preso parte alla competizione di calendario federale <<9° Trofeo "Fanum Fortunae" gara indoor di Primavera>>, privo della necessaria certificazione di idoneità medico sportiva;

- **A.S.D. Arcieri Vega Fano**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ente di appartenenza del tesserato Emanuel Pucci nonché affiliato organizzatore della competizione, per avere iscritto e consentito la partecipazione al tesserato medesimo alla competizione di calendario federale <<9° Trofeo "Fanum Fortunae" gara indoor di Primavera>>, essendo egli privo della necessaria certificazione di idoneità medico sportiva.

Fatto commesso in Palestra Torelli Via Tommasoni Fano (PU), in data 21/22 marzo 2015 e in data antecedente e prossima.

Nonché nel procedimento disciplinare n. 9/15 R.G.T.F. a carico del tesserato

- **Mattia Zaghini** (Tess. n. 111213), nato a Rimini (RN) il 05.10.2002;
- **A.S.D. Rimini Archery School** (08097), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

- **A.S.D. Arcieri Vega Fano** (10013), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

per le seguenti violazioni: Art. 73 Reg. Giustizia, art. 3 comma 1, art. 2 comma 1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 27, commi 4-7-8, 33 commi 1-2 Reg. Organico, art. 7.1 lett. e, 8 comma 1 Reg. Sportivo, 8 comma 1 Reg. Sanitario, e artt. 1 e segg. D.M. 18 febbraio 1982, per avere:

- **Mattia Zaghini** preso parte alla competizione di calendario federale <<9° Trofeo "Fanum Fortunae" gara indoor di Primavera>>, in assenza della necessaria certificazione di idoneità medico sportiva agonistica;

- **A.S.D. Rimini Archery School**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ente di appartenenza del tesserato Mattia Zaghini, a titolo di responsabilità diretta, per avere iscritto il tesserato medesimo alla competizione di calendario federale <<9° Trofeo "Fanum Fortunae" gara indoor di Primavera>>, essendo egli privo della necessaria certificazione di idoneità medico sportiva agonistica;

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





- A.S.D. Arcieri Vega Fano, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, organizzatore della competizione, per avere omesso il doveroso controllo sul possesso della necessaria certificazione di idoneità medico sportiva agonistica in capo al tesserato Mattia Zaghini, all'atto della domanda di iscrizione – nonché il giorno stesso della gara – alla competizione di calendario federale <<9° Trofeo "Fanum Fortunae" gara indoor di Primavera>>.

Fatto commesso in Palestra Torelli Via Tommasoni Fano (PU), in data 21/22 marzo 2015 e in data antecedente e prossima.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- A seguito di due distinti provvedimenti 30.06.2015 del Procuratore Federale di deferimento dinanzi a Codesto Tribunale per le predette violazioni, veniva fissata la comparizione personale delle parti interessate, con provvedimento presidenziale del 14 luglio 2015 ritualmente comunicato alle stesse, all'udienza del 04 settembre 2015 vista l'esigenza di trattazione congiunta, trattandosi di fatti della stessa specie verificatesi nello stesso contesto temporale.

- Con ordinanza emessa in pari data il Tribunale Federale disponeva la sospensione dei detti procedimenti, data la loro improcedibilità atteso il disposto degli artt. 7.3 e 9 Reg. Giustizia FITARCO sull'obbligo delle parti di stare in giudizio con il ministero di un difensore e sulla facoltà delle stesse di avvalersi dell'apposito ufficio di Gratuito patrocinio, peraltro mai istituito presso il CONI, nonché dell'art.81 che ha disposto l'entrata in vigore del detto Regolamento dall'01.01.2015 per i procedimenti disciplinari incardinati dopo detta data, con conseguente violazione dell'esercizio dei diritti fondamentali di difesa garantiti dalla Carta costituzionale e impossibilità dell'esercizio dell'attività dell'organo giudicante e dell'organo inquirente.

- Con successiva ordinanza del 18 dicembre 2015, il Tribunale, vista la intervenuta soppressione dell'art. 7.3 del Regolamento di Giustizia FITARCO, disposta dal CONI con il correttivo art. 6, che disciplina il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia, revocava la sospensione dei detti procedimenti disponendo la loro prosecuzione, ritualmente comunicata alle parti, all'udienza dell'11.03.2016, nella cui sede venivano trattati gli incardinati procedimenti nell'assenza ingiustificata di tutti i deferiti, tranne che del minore Mattia Zaghini e del legale rappresentante della ASD Rimini Archery School, venivano acquisiti al fascicolo del dibattimento i documenti allegati alla richiesta di deferimento della procura ed analiticamente riportati nell'elenco allegato.

- Ritenuta la sussistenza delle condizioni, si disponeva la riunione del procedimento disciplinare n. 9/15 R.G.T. a quello rubricato al n. 7/15 R.G.T. che vedeva coinvolta in entrambi la A.S.D. Arcieri Vega Fano e lo stesso addebito nell'ambito della medesima competizione.

- si riportano per inciso le rispettive conclusioni del Sostituto Procuratore Federale: responsabilità disciplinari di entrambi i tesserati Emanuel Pucci ed il minore Mattia Zaghini, nonché delle Società di appartenenza A.S.D. Arcieri Vega Fano e A.S.D. Rimini Archery School, avvalorate dalla documentazione in atti, con applicazione nei confronti del tesserato Mattia Zaghini e della Società di appartenenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 68 RG.

Applicazione delle seguenti sanzioni:



- per Emanuel Pucci : gg.30 di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale;
- per Mattia Zaghini :gg. 20 di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale;
- per A.S.D. Arcieri Vega Fano : pena pecuniaria di € 1.250 pari a venticinque volte la quota di affiliazione fissata per il presente anno dal Consiglio Federale;
- per A.S.D. Rimini Archery School : pena pecuniaria di € 600,00, pari a dodici volte la citata quota di affiliazione.

Si rileva

IN DIRITTO

Risulta pienamente provata la responsabilità disciplinare dei deferiti e segnatamente: dei tesserato Emanuel Pucci e Mattia Zaghini, i quali hanno preso parte, in Palestra Torelli Via Tommasoni Fano (PU), in data 21/22 marzo 2015, alla competizione di calendario federale <<9° Trofeo "Fanum Fortunae" gara indoor di Primavera>> (R1510010), il primo in assenza della necessaria abilitazione medico sportiva, il secondo in assenza della necessaria abilitazione medico sportiva agonistica; invero, l'idoneità agonistica del tesserato Emanuel Pucci era scaduta in data 04.03.2015 e rinnovata solo in data 23.04.2015, mentre l'idoneità medico sportiva del minore Mattia Zaghini, all'epoca dei fatti di anni dodici, seppur valida sino al 4.3.2016, risultava non agonistica, come chiaramente risulta dall'esame dell'estratto storico del database federale, allegato alla richiesta di deferimento.

Nonché dell'Associazione di appartenenza del tesserato Mattia Zaghini, A.S.D. Rimini Archery School (08097) a titolo di responsabilità diretta; oltre che della società A.S.D. Arcieri Vega Fano (10013), ente di appartenenza del tesserato Emanuel Pucci e organizzatrice della gara, che, in assenza di regolare certificazione medico sportiva, ha egualmente consentito l'iscrizione e la partecipazione dei tesserati alla competizione come risulta in tutta la sua evidenza dagli atti acquisiti, né valgono a scalfire i contestati profili di responsabilità le difese degli incolpati, che valgono, anzi, nella sostanza ad avvalorare gli addebiti.

In sintesi, l'A.S.D. Arcieri Vega Fano, per quanto concerne l'atleta Emanuel Pucci, ammesso alla gara in questione al posto di un arciere assente, ammetteva l'errore affermando che sul luogo della gara non vi erano i mezzi necessari per controllare lo storico della visita medica del tesserato. Con riguardo al tesserato Mattia Zaghini affermava che il predetto era stato ammesso alla gara in questione poiché, al momento dell'attribuzione della piazzola, era stato esibito da un genitore dell'atleta – arciere minorenni – il documento cartaceo che attestava l'avvenuta visita medico-sportiva. La stessa società aveva conseguentemente ritenuto che la segnalazione della non regolarità della posizione fosse da ricondursi ad un inconveniente del computer. La Società organizzatrice ha concluso la propria memoria difensiva ritenendo eccessiva l'apertura di un procedimento disciplinare ed auspicando una conclusione della vicenda *"senza ulteriori fastidiosi prosiegui"*.

Il Presidente della affiliata ASD Rimini Archery School nonché padre del tesserato Mattia Zaghini con la dichiarazione scritta del 31 agosto 2015, rinnovata in data 07 marzo 2015, dichiarava testualmente : *" (...) scusandomi anticipatamente, ma essendo stato costretto, per impegni lavorativi, a rimanere fuori casa e non riuscendo a tornare in tempi utili, qualche giorno prima della gara chiesi a mia*



moglie di portare Mattia a fare la visita medica e di inserire successivamente i dati nell'apposita area riservata del sito; purtroppo, non conoscendo il regolamento, in buona fede mia moglie ha inserito il certificato medico rilasciato per attività non agonistica. Il giorno della gara Mattia è stato ammesso ugualmente alla competizione, in quanto il nostro tecnico sapeva che la visita medica era stata effettuata; al mio rientro mi sono accorto che il certificato rilasciato dal medico non era per attività agonistica, mi sono premurato subito di portare nuovamente Mattia dal medico e tre giorni dopo mi è stato rilasciato il certificato che ho inviato, via fax, al vostro ufficio (...)".

L'accusa risulta provata. Invero, i deferiti sono incorsi nelle contestate violazioni dal momento che la validità del certificato di idoneità sportiva agonistica del tesserato deve necessariamente sussistere al momento del suo accesso e partecipazione ad una competizione, stante le connesse rilevanti responsabilità anche extra sportive che ne possono derivare, in ossequio al rigido disposto del Regolamento Organico e di quello Sportivo federale e dello stesso art. 5 del DM 18 febbraio 1982, con cui si prevede che la validità del certificato medico di idoneità rilasciato ai soggetti riconosciuti idonei deve permanere sino alla successiva visita periodica, con ciò riconoscendo che sia il tesserato Emanuel Pucci, essendo decaduta la sua validità il 04.03.2015, che il minore Mattia Zaghini, in possesso di idoneità sportiva non agonistica, non dovevano né potevano partecipare alla competizione del 22.03.2015; il primo per non essersi sottoposto preventivamente, come era tenuto, alla prescritta visita periodica da effettuarsi entro la predetta data di scadenza dell'idoneità; il secondo per aver preso parte alla competizione di cui trattasi, in assenza della necessaria certificazione di idoneità medico sportiva agonistica.

Quanto sopra vale sia nei confronti della A.S.D. Rimini Archery School, società di appartenenza del tesserato Mattia Zaghini che a maggior ragione, in considerazione del doppio ruolo svolto nella vicenda, nei confronti della A.S.D. Arcieri Vega Fano, società di appartenenza del tesserato Manuel Pucci nonché società organizzatrice della competizione di cui trattasi.

Su entrambe le affiliate incombeva la rigorosa funzione di preventivo controllo della valida disponibilità in capo all'atleta della certificazione medica attestante la sua idoneità fisica alla pratica sportiva, sulla seconda, oltre la funzione preventiva di cui sopra, la funzione di controllo successivo, ancor più penetrante, della sussistenza di detta certificazione abilitante al momento dell'accesso e della conseguente partecipazione alla gara, mancati interventi maggiormente censurabili per la indiscussa facilità e immediatezza del relativo accertamento tramite l'istituto e operante FITARCO PASS.

Giova ricordare le norme legislative e federali, a tutela e salvaguardia della salute dell'atleta:

- il combinato disposto degli artt. 8, comma 1, Reg. Sanitario Federale e 1 e segg. DM 18 febbraio 1982, per il quale il tesserato che svolge attività agonistica deve essere in possesso di regolare certificazione attestante la sua idoneità fisica alla pratica sportiva della specifica disciplina;
- gli artt. 28, commi 3, 4, 7 e 8 del Regolamento Organico, per i quali sono da considerare atleti che svolgono attività agonistica (art. 37 R.O.), e come tali



sottoposti all'obbligo di certificazione di idoneità medico-agonistica con validità biennale, tutti coloro, come nel caso di specie, che prendono parte a competizioni federali, con le sole eccezioni delle esulanti fasi territoriali dei Giochi della Gioventù e delle competizioni di calendario sperimentale;

- l'art. 34, commi 1 e 2, Reg. Organico, per il quale le Società e Associazioni Sportive sono tenute a far sottoporre i propri atleti che partecipano alle citate competizioni a visita medica, al fine di farne accertare l'idoneità sportiva e l'esito della stessa deve essere registrato sul FITARCO PASS, tenuto agli atti della società o associazione sportiva e debitamente aggiornato.

Si consideri, poi, che l'art. 8 comma 1 Reg. Sportivo dispone che *"i tesserati che intendono iscriversi ad una gara di calendario devono far pervenire l'iscrizione alla Società Organizzatrice, esclusivamente tramite la società di appartenenza entro il termine stabilito dal programma"*.

Infine, con circ. n. 30/2015 il Consiglio federale, dopo aver preso atto delle normative emesse dal Ministero della Salute, ha provveduto a modificare gli artt. 27.3, 27.4 e 27.5 del Regolamento Organico, confermando – al citato art. 27.4 – che: *"i tesserati atleti non rientranti tra quelli elencati al precedente comma (leggasi i tesserati atleti, che partecipano a gare di calendario sperimentale e i ragazzi che prendono parte esclusivamente alle fase comunali, provinciali e regionali dei Giochi della Gioventù del Trofeo Pinocchio e ai dei Giochi Sportivi Studenteschi e/o Campionati Studenteschi) devono essere in possesso, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, della certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistico con validità biennale (tabella A, DM 17/02/1982 e sm)...."*.

Dal detto rigido e puntuale contesto si ricava che la partecipazione di un atleta privo di regolare certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistico ad una competizione ufficiale della Federazione costituisce fatto di rilevante gravità sanzionato disciplinarmente, per comportare rilevanti responsabilità anche extra sportive a carico di tutti i soggetti obbligati al rispetto delle sopracitate disposizioni. È pertanto senz'altro configurabile la responsabilità sia dei tesserati che della società di appartenenza nonché della società organizzatrice per violazione degli articoli contestati.

Considerata la gravità della condotta omissiva sia degli atleti per avere messo in pericolo con detto comportamento anche la loro stessa salute e la propria incolumità fisica, che delle società affiliate, per non avere adempiuto, al loro primario e preventivo obbligo di approfondita verifica, tra l'altro facilitata dalle tempestive risultanze del FITARCO PASS, della non idoneità medico sportiva dei propri tesserati, nonché della società organizzatrice che ne ha curato la iscrizione e consentito l'accesso e la partecipazione alla competizione dalla stessa organizzata, è da ritenersi congrua, in relazione alla rilevanza del fatto e nel contempo tenuto conto della mancanza di precedenti e pendenze disciplinari degli incolpati, l'applicazione al tesserato Mattia Zaghini (Tess. n. 111213), concesse le attenuanti generiche per la minore età, la sanzione della sospensione di gg. 20 da ogni attività sportiva, sociale e federale, alla A.S.D. Rimini Archery School (08097), in persona del legale rappresentante p.t., con analoga concessione delle attenuanti generiche in



considerazione del comportamento processuale tenuto dal suo Presidente e della sua buona fede avendo il predetto prontamente riparato alla irregolare condotta, quella di € 750,00 pari quindici volte la quota di affiliazione per l'anno 2016; al tesserato Emanuel Pucci (tess. n. 96674) della sanzione della sospensione per un mese da ogni attività sportiva e sociale e federale, alla affiliata A.S.D. Arcieri Vega Fano (10013), in persona del legale rappresentante p.t., i cui addebiti sono uniti dal vincolo della continuazione, quella di € 1.250,00 pari a venticinque volte la quota di affiliazione per l'anno 2016.

P.Q.M.

Visti gli artt. 40, 63, 64 - 1 lett.a) nn.3 e 4 RG e 68 RG, ritenuta la responsabilità disciplinare dei deferiti, applica al tesserato Mattia Zaghini (Tess. n. 111213), concesse le attenuanti generiche, la sanzione della sospensione di gg. 20 da ogni attività sportiva, sociale e federale, alla A.S.D. Rimini Archery School (08097), in persona del legale rappresentante p.t., con analogo concessione delle attenuanti generiche, quella di € 750,00 pari quindici volte la quota di affiliazione per l'anno 2016; al tesserato Emanuel Pucci (tess. n. 96674) quella della sospensione di gg. 30 da ogni attività sportiva, sociale e federale e per la A.S.D. Arcieri Vega Fano (10013), in persona del legale rappresentante p.t., i cui addebiti sono uniti dal vincolo della continuazione, quella di € 1.250,00 pari a venticinque volte la quota di affiliazione per l'anno 2016.

Roma, 11 marzo 2016

Il Giudice Relatore
Avv. Paola Potenza

Il Presidente
Avv. Amos Benni